

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 8
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
<i>In sede legislativa</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
<i>In sede referente</i>	» 12
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
CONVOCAZIONI	» 15

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente* SULLO, *indi del Vice-presidente* GREPPI. — Interviene il Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Pastore e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI ed altri: « Interpretazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (4221).

Il Relatore Russo Spina illustra il provvedimento, precisando che in sede di applicazione dell'articolo 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717 sono sorti dubbi se la legge stessa abbia innovato restrittivamente nell'indicare le categorie dei beneficiari rispetto a quelli indicati nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634. A suo parere questa interpretazione restrittiva, che escluderebbe dai benefici le imprese di pesca, non trova conforto nei lavori parlamentari né nelle finalità della legge stessa. Conclude proponendo l'approvazione della proposta di legge.

Il deputato Pagliarani ritiene che non si tratti di una semplice interpretazione, ma di una modifica sostanziale dell'articolo, che fa pensare ad un diverso indirizzo di politica economica nel settore, a danno delle cooperative e delle piccole imprese.

Ritiene necessario, per approfondire la questione, chiedere un breve rinvio.

Il Ministro Pastore, ribaditi gli orientamenti della Cassa nel settore, non ha difficoltà per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal deputato Pagliarani, a dichiarare che potrebbe eventualmente accettare un ordine del giorno con il quale si inviti il Comitato dei Ministri a determinare dei *plafonds* per i vari destinatari dei contributi.

Il deputato Pagliarani preso atto degli affidamenti del Ministro Pastore ritira la proposta di rinvio, pur mantenendo le riserve sul problema di fondo.

Il deputato Greppi esprime l'avviso che sia opportuno distinguere i tipi di impresa.

Interviene quindi il deputato Gagliardi che chiede di conoscere il parere del ministro sulla proposta di legge Macchiavelli n. 1762 avente contenuto analogo, ma non affine.

Il Presidente Sullo si dichiara favorevole al provvedimento perché nell'ambito di una politica intesa all'industrializzazione del Mezzogiorno non ritiene giusto che nel settore della pesca il Meridione debba essere condannato ad una attività di tipo artigianale. Non ritiene tuttavia neppure giusto che larga parte dei contributi vadano a finire alle grandi imprese a carattere industriale.

Pertanto, tenuto conto delle preoccupazioni espresse da alcuni Commissari nonché delle dichiarazioni del Ministro, ritiene di dover proporre, anche al fine di accelerare l'iter del provvedimento, il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative ».

Il deputato Pagliarani, pur rilevando che l'emendamento proposto migliorerebbe il testo, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento.

Infine, dopo brevi precisazioni dei deputati Bonea e Galluzzi Vittorio (che rileva la opportunità, per una migliore dizione, di sostituire all'articolo 1 le parole: « ai singoli pescatori ed alle imprese di pesca » con le parole: « ed alle imprese di pesca, individuali o collettive »), ai quali replicano il relatore ed il ministro Pastore, la Commissione approva l'articolo 1 con gli emendamenti proposti. Lo articolo 1 risulta pertanto formulato nel seguente nuovo testo:

« I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi ed alle imprese di pesca, individuali o collettive.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti as-

segnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative ».

Senza modificazioni è approvato l'articolo 2. Su proposta del deputato Greppi è quindi modificato il titolo nel seguente: « Norme sugli interventi a favore della pesca nel Mezzogiorno ».

La proposta di legge è infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la ristampa degli Atti relativi ai lavori dell'Assemblea Costituente » (4275).

Il relatore Greppi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, mettendone in rilievo le finalità e fornendo ragguagli sia sull'entità della spesa complessiva (15 milioni stanziati con il disegno di legge rappresentano un contributo) sia sul numero di copie previste e la loro destinazione.

Il deputato Bonea, pur apprezzando i fini che hanno ispirato la decisione di ripubblicare i volumi contenenti i resoconti dei lavori della Costituente oggi esauriti, si dichiara tuttavia insoddisfatto per la esiguità del numero delle copie previste. Se ne evince infatti che non tutti i deputati in carica potranno averne una copia, pur trattandosi per essi di strumento conoscitivo assai importante. Auspica che sia almeno costituita una piccola riserva per quei parlamentari che ne facciano espressa richiesta.

Successivamente, dopo brevi interventi dei deputati Ferrari Virgilio, il quale propone l'invio di copia degli atti a tutte le biblioteche civiche e Viviani Luciana, la quale ritiene che i Costituenti abbiano già avuto copia degli atti, la Commissione approva l'articolo 1 con un emendamento proposto dal Presidente Sullo e dal Relatore Greppi. L'articolo risulta quindi così formulato:

« È autorizzata la spesa di lire 15.000.000 per provvedere alla ristampa, in occasione della celebrazione del ventennale della Costituzione, degli Atti relativi all'attività dell'Assemblea Costituente, ivi compresi atti preparatori a suo tempo pubblicati a cura del Ministero per la Costituente ».

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni. Su proposta del Presidente è anche mo-

dificato, in conseguenza delle modifiche all'articolo 1, il titolo del disegno di legge, il quale infine è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (4152).

Su proposta del Relatore Miotti Carli Amalia l'esame del provvedimento è rinviato in attesa del parere della I Commissione.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (4162);

PINTUS: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) » (3497);

DE LORENZO ed altri: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali » (3864);

FODERARO: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo » (4123).

Dopo brevi dichiarazioni preliminari del Sottosegretario Gaspari, che accenna all'azione svolta dal Governo per venire incontro alle richieste della categoria, azione che per alcuni aspetti è andata anche oltre le aspettative degli interessati, il relatore Semeraro svolge la relazione con particolare riferimento al disegno di legge.

Rilevato che il disegno di legge eleva la misura dell'indennità-premio di servizio spettante ai dipendenti da enti locali a 1/18 della retribuzione annua anziché a 1/12, come previsto per l'analogo beneficio a favore degli impiegati statali, il relatore espone dettagliatamente le ragioni che a suo giudizio, contrariamente alle apparenze, militano a favore di quest'ultima soluzione. Si riserva pertanto di presentare un emendamento in tal senso anche in relazione all'articolo 11 del disegno di legge.

Circa l'articolo 17 (riguardante la nullità *ex lege* delle norme regolamentari che prevedono trattamenti supplementari di fine servizio o pensionistici, in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali), ne

propone la soppressione o quantomeno una modifica che faccia salvi i diritti acquisiti.

Dopo aver accennato ad alcune questioni relative agli articoli 8, 9 e 10, il relatore si sofferma infine sull'articolo 16, che ritiene sia necessario emendare al fine di assicurare anche ai pochi dipendenti non di ruolo, che resterebbero esclusi da ogni e qualsiasi beneficio previdenziale, una indennità compensativa conforme a quella prevista in favore di tutti i lavoratori, sia del settore pubblico sia di quello privato.

Il deputato Maulini, premesso che concorda con i rilievi formulati dal Relatore al testo del disegno di legge, si sofferma ad illustrare particolari rivendicazioni dei vigili del fuoco, provenienti dagli enti locali, e del personale ospedaliero.

Il deputato Rampa dà atto al Relatore di aver messo a fuoco gli aspetti essenziali della questione in discussione e concorda sull'esigenza di rivedere con obiettività ed equità gli articoli 11, 16 e 17 del disegno di legge. Riferendosi alle osservazioni sul personale ospedaliero svolte dal deputato Maulini ritiene opportuno l'esame anche di questa questione, sia pure in via transitoria, perché il problema trova definitiva soluzione nella legge sulla riforma ospedaliera già approvata dalla Camera ed ora all'esame del Senato.

Il deputato Borsari nel riconoscere la fondatezza delle considerazioni del Relatore si riserva di prospettare problemi particolari in sede di esame degli articoli.

Il deputato Bonea si associa ai rilievi formulati dal Relatore. Solleva inoltre la questione dell'adeguamento delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, andati in pensione anteriormente al 1° luglio 1965, e della concessione dell'acconto del 30 per cento, questione che egli ha fatto più volte oggetto di interrogazioni alle quali non è stata data ancora una risposta definitiva.

La Commissione delibera infine di adottare come testo base della discussione il disegno di legge n. 4162 e di affidare ad un Comitato ristretto (composto dei deputati Bonea, Borsari, Ferrari Virgilio, Mattarelli e Semeraro, in qualità di presidente) l'esame preliminare degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 11,35. — *Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adegua-
menti economici per il clero e modifica del
testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (*Urgen-
za*) (186).

La Commissione su proposta del Relatore
e con il consenso del rappresentante del Go-
verno delibera ad unanimità di richiedere alla
Presidenza della Camera il trasferimento in
sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BALDINI ed altri: « Norme in-
tegrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e
13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento
e al reclutamento della banda del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e della banda
del Corpo delle guardie di finanza » (*Appro-
vata dalla I Commissione permanente del Se-
nato*) (4121).

Su proposta del Relatore e con il consenso
del rappresentante del Governo, la Commis-
sione delibera ad unanimità di richiedere alla
Presidenza della Camera il trasferimento in
sede legislativa della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui passaporti » (*Parere alla
III Commissione*) (4337).

Su proposta del Presidente, che riferisce
in sostituzione del Relatore Cassiani, la Com-
missione delibera di esprimere parere favo-
revole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riforma tributaria » (*Parere
alla VI Commissione*) (4280).

L'esame del provvedimento è rinviato alla
seduta di mercoledì 11 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Intervie-
ne il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice
civile concernenti il diritto di famiglia e le
successioni » (3705);

JOTTI LEONILDE ed altri: « Modificazioni
delle norme del codice civile concernenti il
diritto di famiglia e le successioni » (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Mo-
difica agli articoli del codice civile: 269 (di-
chiarazione giudiziale di paternità), 271 (le-
gittimazione attiva e termine) e 279 (ali-
menti) » (154);

ALBERTINI ed altri: « Modifiche agli ar-
ticoli 233, 235, 244, 245 e 246 del codice civile
relativi alla legittimazione attiva e termine
nelle azioni di disconoscimento di paternità »
(419);

QUINTIERI: « Modifica degli articoli 467
e 577 del codice civile » (174).

La Commissione inizia l'esame degli arti-
coli del disegno di legge già scelto quale testo
base.

L'articolo 1 concerne il domicilio della
moglie, del minore non emancipato e dell'in-
terdetto e sostituisce l'attuale articolo 45 del
codice civile.

A questo articolo il gruppo comunista pre-
senta, quale emendamento, il primo comma
dell'articolo 9 della sua proposta di legge
che propone l'abrogazione dei due primi com-
mi dell'articolo 45 del codice civile.

Il deputato Lucifredi presenta un emen-
damento, modificativo al terzo comma del-
l'articolo 1 del disegno di legge, così formu-
lato: « La moglie, quando ne abbia necessi-
tà per inderogabili esigenze di affari o di
interessi, può, a tali fini, eleggere un domi-
cilio diverso da quello del marito con le mo-
dalità dell'articolo 47.

« La moglie può altresì stabilire un domi-
cilio diverso da quello del marito nelle more
del giudizio di separazione personale o quan-
do il marito abbia trasferito il suo domicilio
all'estero ed essa intenda conservare il pro-
prio nel territorio dello Stato ».

I deputati Lucifredi e Spagnoli illustrano
i rispettivi emendamenti.

Intervengono nella discussione i deputati
Martini Maria Eletta, Reggiani, Riccio, Mi-
gliori, Amatucci, Jotti Leonilde, Mannironi,
Bosisio, Galdo, nonché il relatore Dell'Andro
ed il Ministro Reale.

La Commissione, dopo aver respinto
l'emendamento soppressivo dei commi primo
e secondo dell'articolo 45 del codice civile
proposto dal gruppo comunista, non accoglie
il primo comma dell'emendamento Lucifredi
approvandone, invece, il secondo comma.

Il Presidente, quindi, pone in votazione
per divisione l'articolo 1 che, successivamen-
te, dopo dichiarazione di voto favorevole del

gruppo comunista, viene approvato nel suo complesso con alcune modifiche di carattere formale proposte dai deputati Breganze e Galdo.

Su proposta del relatore Dell'Andro l'articolo 1 viene diviso in due distinti articoli e, pertanto, il testo risulta così formulato:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:

ART. 45.

(Domicilio della moglie)

« La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito.

La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

La moglie ha tuttavia un domicilio diverso da quello del marito quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o di interessi.

La moglie può stabilire un domicilio diverso da quello del marito nelle more del giudizio di separazione personale o quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero ed essa intenda conservare il proprio nel territorio dello Stato ».

ART. 45-bis.

(Domicilio del minore e dell'interdetto)

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore e, nelle ipotesi di cui ai due ultimi commi dell'articolo precedente, quello del padre.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

La Commissione, quindi, esamina l'articolo 2 del disegno di legge. A questo articolo i deputati del gruppo comunista contrappongono, quale emendamento sostitutivo, il testo dell'articolo 8 della loro proposta di legge che è così formulato:

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 143.

(Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

« Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano i medesimi diritti ed obblighi. Essi assumono l'impegno alla reciproca fedeltà; alla mutua assistenza ed alla collaborazione nell'interesse della famiglia.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla pro-

pria capacità di lavoro e di guadagno, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

Dopo interventi dei deputati Martini Maria Eletta, Lucifredi, Spagnoli, del relatore Dell'Andro e del ministro Reale, la Commissione respinge l'emendamento sostitutivo proposto dal gruppo comunista ed approva, senza modificazioni, l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 2.

All'articolo 143 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Entrambi debbono contribuire con il lavoro professionale o casalingo e con le loro sostanze a soddisfare le esigenze della famiglia.

La moglie premette al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro delle finanze, Preti ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Bensi.

Il Presidente Orlandi comunica che il deputato Pedini ha rassegnato le dimissioni da Presidente del Comitato per il controllo finanziario, perché vieppiù impegnato come rappresentante italiano negli organi della Comunità Europea. Il Presidente Orlandi, rivolto un vivo ringraziamento al deputato Pedini per la collaborazione sin qui prestata, comunica di aver chiamato a presiedere il Comitato per il controllo finanziario il deputato Fabbri Francesco.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

Il relatore Ghio, ricordate le fondamentali esigenze di giustizia tributaria, di efficienza economica ed ammodernamento perseguite

dalla amplissima riforma contemplata dal provvedimento di delega elaborato dal Governo, si intrattiene a considerare la difficile preventiva valutazione di tutte le conseguenze che la riforma potrà indurre nel gettito e al di là del gettito sul meccanismo produttivo che lo alimenta. Valuta pertanto molto saggia la norma posta con l'articolo 16 intesa a dimensionare la riforma non su obiettivi di aggravamento della pressione tributaria ma di perequazione e di efficienza e ad assicurare il contribuente che le aliquote saranno equilibrate sulla base della esperienza dei primi anni di attuazione ai rapporti oggi vigenti.

Intrattenendosi in particolare sui problemi della finanza locale, pure considerati dalla proposta riforma, richiama alla necessità di assicurare gli enti locali da una ricorrente legislazione che ne sconvolge e aggrava ogni assetto finanziario, sottraendo loro entrate e addossando loro spese senza compenso alcuno e al di fuori delle remore poste dall'articolo 81 della Costituzione per il bilancio dello Stato: in particolare il relatore sollecita il reintegro entro la corrente legislatura delle minori entrate subite dai comuni per la soppressione dell'imposta di consumo sul vino. Concludendo, il relatore raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Interviene successivamente il deputato Raucci, il quale rivendica alla competenza della Commissione bilancio l'esame di un così importante disegno di complessivo riassetto del nostro sistema tributario non soltanto da un punto di vista delle immediate conseguenze finanziarie implicate, ma nel più ampio quadro del programma economico nazionale. Ravvisa pertanto la necessità di una più approfondita relazione introduttiva e di conoscere il parere che sulla riforma esprimerà in CNEL investitone dal Governo stesso.

Il deputato Alpino concorda con le esigenze prospettate dal deputato Raucci e, pur esprimendo comprensione per il lungo lavoro preparatorio esperito dal Governo per la elaborazione del disegno di legge di delega, rivendica al Parlamento il diritto di un approfondito e non frettoloso esame di una così ampia e innovatrice riforma di tutto il sistema tributario nazionale. Ritiene che sarà soprattutto l'esame in Commissione che dovrà profittare del parere atteso dal CNEL, proprio per il grande coefficiente di tecnicità della materia e per la idoneità della Commissione a meglio apprezzare tali aspetti della riforma. Obiettivo del Parlamento deve essere bensì quello di varare la riforma tributaria, ma una buona riforma e non una riforma purchessia.

Il deputato Raffaelli ricorda l'utile lavoro avviato dal Parlamento in materia di finanza locale con l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Interni della Camera e prospetta l'opportunità che si attendano le conclusioni di tali indagini commesse a due relatori di maggioranza prima di legiferare in materia: vede in ciò altro motivo per rinviare l'esame del disegno di legge. Richiama altresì l'attenzione sull'articolo 16 che non solo investe la materia della programmazione economica, ma che addirittura pregiudica i contenuti del secondo programma quinquennale, vincolando il gettito degli anni successivi al 1970 ai rapporti di fiscalità correnti.

Dopo ulteriori interventi del deputato De Pascalis (che avversa la proposta di rinvio), del relatore Ghio (che fornisce un'ulteriore illustrazione del disegno di legge), del Ministro Preti (che chiarisce i termini procedurali e temporali del parere che il CNEL esprimerà sul disegno di legge: 1) in base al disposto dell'articolo 8, quarto comma, della sua legge istitutiva; 2) prima che inizi l'esame in Assemblea del disegno di legge), la Commissione respinge la richiesta di rinvio formulata dal deputato Raucci ed accoglie invece una proposta di legge da questi successivamente avanzata di procedere nell'esame del disegno di legge sulla base di una preventiva illustrazione che il Ministro Preti svolgerà in Commissione venerdì prossimo 6 ottobre. Prospettano quesiti e particolari temi da chiarire i deputati Alpino, Raucci, Raffaelli e Anderlini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4341).

Dopo che il relatore Barbi, ribadendo le considerazioni già svolte in sede di Comitato, ha espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge, il deputato Anderlini, al quale si associa il deputato Raucci, si dichiara contrario poiché: 1) il provvedimento in esame non è stato preceduto da nessuno di quegli strumenti di tutela e di controllo del patrimonio artistico che venivano auspicati fin dal 1965 nella relazione della Commissione parlamentare di indagine all'uopo costituita; 2) non prevede una sufficiente copertura finanziaria a fronte della minore entrata derivante dalla diminuzione delle aliquote

delle imposte sulla esportazione di oggetti artistici.

Dopo la replica del relatore Barbi, il quale ribadisce che nessuna correlazione si può porre tra il disegno di legge in esame e le altre innovazioni legislative raccomandate dalla apposita Commissione di indagine sul patrimonio artistico nazionale, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge raccomandando alla competente Commissione di merito di considerare gli opportuni provvedimenti da prendere affinché si possa giungere alla eliminazione del grave problema delle fughe all'estero di oggetti facenti parte del patrimonio artistico nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Bensi e Vittorino Colombo; per il tesoro, Agrimi; per l'industria, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il Credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro » (4353).

Il Relatore Laforgia illustra favorevolmente il disegno di legge che autorizza il Tesoro a concorrere con un miliardo all'aumento del fondo di dotazione della Sezione della Banca nazionale del lavoro per il credito alle medie e piccole industrie deliberato in lire 3 miliardi e 275 milioni. La V Commissione bilancio nell'esprimere parere favorevole ha fatto osservare che la copertura riferita al fondo globale 1966 risulterà congrua solo se il provvedimento sarà approvato da ambedue le Camere entro il 1967.

La Commissione approva quindi senza discussione gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento medesimo, che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi » (4059).

Il Relatore Buzzetti illustra il disegno di legge che sopprime la Commissione interministeriale per la liquidazione delle Casse conguaglio prezzi attribuendone i compiti al Ministero del tesoro che provvederà sentito il CIP.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento tributario per le provviste di bordo » (4051).

Il relatore Buzzetti illustra il disegno di legge che esenta dall'IGE gli acquisti per le provviste di bordo e ne prevede la restituzione per le provviste imbarcate su navi o aerei nazionali diretti all'estero. Il Relatore propone di esplicitare all'articolo 1 che il servizio deve intendersi effettuato su linee internazionali.

Dopo un intervento del deputato Soliano che nutre perplessità sulla presunta irrilevanza degli oneri determinati dal provvedimento e si dichiara preoccupato per il precedente che viene a crearsi in ordine all'allargamento delle maglie dell'esenzione, il sottosegretario di Stato per le finanze, Bensi, replica osservando che l'irrilevanza degli oneri si ricava in rapporto al minore esborso di valuta estera per gli approvvigionamenti presso scali non italiani; ritiene valide in linea di principio le preoccupazioni del deputato Soliano in ordine alle esenzioni e dichiara che diversa è la volontà del Governo tesa al contenimento delle esenzioni stesse.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge con l'inserimento all'articolo 1 delle parole « su linee internazionali » dopo le parole « in servizio commerciale ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (3872).

Il deputato Uvardi, in sostituzione del relatore Loreti, illustra ampiamente il disegno

di legge e ricapitola l'iter delle trattative internazionali per l'indennizzo forfettario concordato in 30 milioni di marchi tedeschi per i beni industriali asportati dai nazisti e valutati in 300 miliardi di lire italiane.

Dopo interventi del deputato Nicoletto che critica l'irrisorietà dell'indennizzo concordato e lamentata l'esiguità del termine di tre mesi stabilito per l'inoltro delle domande, e del deputato Botta che propone si ponga un termine per la conclusione dei lavori della Commissione di riparto, il Relatore Usvardi preannuncia due emendamenti intesi a fissare in due anni il termine per l'espletamento dei lavori della Commissione ed in 180 giorni il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrmi riconosce che l'intesa globale è drasticamente limitata rispetto al danno subito ma auspica un rapido iter del provvedimento al fine di procedere rapidamente alle ripartizioni.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge apportando agli articoli 6 e 7 le modifiche proposte dal Relatore e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato con le modificazioni sopra riferite.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRUSASCA: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale " Opere Salesiane Don Bosco ", con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato " ex Casermette di Cabanette " di Alessandria » (4035).

Il Relatore Zugno illustra favorevolmente la proposta di legge che autorizza la vendita in titolo, già istruita fin dal 1963, e che consentirà alle Opere Salesiane di dedicare l'area ad attività assistenziali educative (costruzione di una scuola professionale) e religiose.

Il deputato Usvardi chiede un breve rinvio del provvedimento onde mettere in condizione il comune di Alessandria di esercitare eventualmente il diritto di priorità in ordine alle esigenze del proprio piano regolatore. Nota inoltre che la destinazione indicata dalla proposta dovrebbe essere vincolata in perpetuo e non per 20 anni.

Il Relatore Zugno si dichiara contrario ad un rinvio: la pratica è di vecchia data ed in quattro anni il comune di Alessandria non si è fatto promotore di alcuna concorrente richiesta.

Il deputato Vespignani ritiene opportuna una consultazione preventiva del Comune interessato; la sclassificazione del demanio militare a demanio civile del compendio in oggetto è infatti recente. Il Comune ha inoltre in affitto terreni adiacenti al compendio stesso già utilizzati o in via di utilizzazione per scuole e campi sportivi. È necessario che la Commissione possieda i dati relativi alla situazione in cui la progettata vendita si colloca.

Il deputato Buzzetti si dichiara favorevole ad un rinvio purché di breve durata. Non si può infatti attendere indefinitamente che il Comune di Alessandria si faccia vivo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo osserva che lo Stato non può esercitare una azione promozionale nei confronti dei soggetti interessati. È favorevole ad un rinvio purché breve.

Il Presidente rinvia quindi alla prossima settimana il seguito della discussione sulla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Bensi, e Vittorino Colombo; per il tesoro, Agrimi; per l'industria, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (4352).

La Commissione delibera inizialmente di non procedere all'abbinamento del disegno di legge n. 4352 con la proposta di legge n. 2603.

Il Relatore Bonaiti illustra quindi il disegno di legge in titolo che intende prorogare al 31 dicembre 1970 i benefici fiscali per le operazioni di concentrazione e fusione di società commerciali. L'opportunità della proroga è dettata dall'esigenza di favorire i processi di concentrazione sotto molteplici profili quale il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle imprese dal punto di vista tecnologico, e quale la concorrenzialità sia al livello del MEC che del più largo mercato internazionale. Il provvedimento è altresì utile al fine di contenere il processo di marginalizzazione delle aziende minori. Circa l'area di applicabilità della legge il Relatore propone che i benefici della legge n. 170 vengano estesi a quelle società che si sono costituite dopo il 18 marzo

1965 e prima della entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Il deputato Minio richiama i motivi che indussero la sua parte politica ad opporsi alla legge relativa alle fusioni e concentrazioni di società commerciali. Tali motivi sono tuttora validi ed egli non comprende quale logica presieda al disegno di proroga se è vero, quanto affermato nella relazione ministeriale, che la incentivazione adottata dalla legge n. 170 non è stata sufficiente.

Il deputato Matarrese nota che il provvedimento non favorisce il settore industriale nel suo complesso ma solo talune aziende. In particolare la « Montedison » ha beneficiato della legge n. 170 e la emananda proroga si propone di favorire la fusione fra la FIAT e la Lancia. Chiede al Governo i dati relativi alle operazioni concluse a tutt'oggi. Ricorda inoltre che il gruppo socialista giustificò il voto favorevole alla legge n. 170 auspicandone un collegamento con la legislazione *anti trust* ancora da venire.

Il deputato Botta si dichiara favorevole alla proroga in quanto le operazioni di incorporazione richiedono tempi lunghi. Ricorda inoltre che, a differenza delle legislazioni straniere il beneficio si limita alle imposte di registro e non investe le imposte dirette per i fondi a riserva e per la rivalutazione dei cespiti di bilancio destinati ad investimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, Malfatti, ricorda che per le operazioni superiori al miliardo, nel numero di 47 tra definite ed in istruttoria, si instaurano pratiche regolamentate in base alla legge 170 e perciò controllabili; per quelle inferiori al miliardo il beneficio fiscale è invece automatico e la entità delle operazioni può essere ricavata solo induttivamente dai dati dell'« ASSONIME »: sotto la voce, « cessazione per fusioni » si registrano infatti cessazioni di 486 unità nel 1966, contro 247 unità nel 1965. Il provvedimento originario così come la richiesta di proroga non si presentano solo come strumenti anticongiunturali, ma come leve economiche a fronte del sottodimensionamento dell'industria italiana rispetto sia ai livelli ottimali che ai livelli dimensionali di consimili imprese estere. La tesi di una più ampia incentivazione, che non si limiti alla neutralità fiscale, solo paradossalmente e ironicamente avanzata dalla parte comunista, non è in sé stravagante se incentivazioni positive sono state recentemente adottate in Francia. In realtà esiste l'esigenza di favorire positivamente i processi per una dimen-

sione ottimale delle imprese e tale esigenza è generale e non si limita alla « Montedison » o alla FIAT; egli anzi deve negare che la legge n. 170 e il disegno all'esame della Commissione siano provvedimenti di comodo a favore di singole aziende. Del resto la questione delle dimensioni ottime posta dal programma quinquennale non è stata oggetto di emendamenti da parte delle opposizioni agli specifici punti 210 e 218.

Quanto alla legislazione *anti trust* il Governo è attivo sostenitore di un rapido iter presso la Commissione industria investita dell'esame di merito.

Ritornando al problema delle dimensioni d'impresa il Sottosegretario Malfatti cita i dati riportati da fonti non sospette per l'opposizione quali il recente documento della FIOM e della FIM, documento che accerta l'inadeguatezza dimensionale, sia tecnologica per rapporto ad addetti e fatturato, che concorrenziale rispetto all'estero, dei settori della meccanica strumentale delle macchine utensili e dell'elettromeccanica pesante. Per il settore chimico, come del resto per tutti i settori, i confronti vanno fatti su scala comunitaria e internazionale.

I processi di concentrazione sono in realtà ostacolati da norme in parte invecchiate e disordinate, relative al sistema impositivo (e richiama a tale proposito la relazione Pedone in sede di rapporto alla Commissione per la libertà di concorrenza) specie per quanto concerne le imposte dirette sulle plusvalenze e per quanto concerne le anomalie del nostro sistema legislativo nei confronti delle norme vigenti negli altri paesi del MEC. Quanto alle distorsioni oligopolistiche il Sottosegretario ricorda che non esistono norme punitive contro le posizioni economicamente dominanti; la penalizzazione è diretta solo contro l'abuso di posizioni di dominio. Egli sottolinea inoltre l'elevato interscambio della economia italiana nel suo complesso e settorialmente, fornisce elementi e dati rispetto alle percentuali di esportazione per prodotto al medesimo titolo raggiunte dall'industria italiana e rispettivamente dai paesi comunitari e dagli Stati Uniti. Ribadisce che il raggiungimento di livelli e dimensioni ottimali concerne l'industria italiana nel suo complesso.

Dichiara infine di accogliere favorevolmente l'emendamento preannunciato dal Relatore.

Il deputato Raffaelli lamenta la mancata acquisizione del parere della V Commissione Bilancio.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge inserendo il seguente secondo comma all'articolo 1:

« Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170 si applicano anche alle società costituite posteriormente all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170 e fino all'entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Santero.

In sede di comunicazioni, il Presidente, in relazione alla raccomandazione espressa, nella seduta precedente della Commissione, dai rappresentanti dei gruppi parlamentari perché venga riesaminata sollecitamente la posizione dei giovani studenti che non hanno presentato tempestivamente domanda per beneficiare del rinvio della chiamata alle armi, dà lettura di una lettera del Ministro della difesa che, accompagnando il testo del comunicato diramato dal Ministero, sottolinea « lo svantaggio di particolari soluzioni differenziate nel tempo e nelle persone e il vantaggio di conferire alle forze armate quella regolarità di funzionamento e quel rigore di applicazione delle norme che giovino a ridurre le molte propensioni all'eccezionalità nel rispetto delle disposizioni generali ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero illustra il comunicato ministeriale, il quale precisa che: « I termini per la presentazione delle domande di ritardo, rinvio od esonero dei giovani interessati alla chiamata alle armi del III contingente 1967 scaduti il 2 settembre corrente anno non sono riaperti. Pertanto i giovani che hanno ricevuto la cartolina di chiamata dovranno, alla data in essa stabilita, presentarsi alle destinazioni assegnate, pena l'incorrere nel rigore della legge. I giovani del terz'ultimo anno delle scuole medie che, rinviati alla sessione autunnale di esami, abbiano presentato nel suddetto termine del 2 settembre domande di ritardo, usufruiranno del rinvio ad altro contingente se

potranno documentare di essere stati promossi ed iscritti al penultimo anno. La documentazione potrà essere presentata fino al giorno precedente previsto per la partenza alle armi ».

Intervengono nella discussione i deputati: Pacciardi, il quale rileva la inconsistenza dei motivi addotti nel comunicato della Difesa e chiede che il Sottosegretario si renda interprete sensibile presso il Ministro della difesa, del disagio in cui viene a trovarsi la Commissione; D'Ippolito, il quale stigmatizza che si sia perfino elusa l'ipotesi preannunciata dal Sottosegretario Guadalupi del rinvio almeno per gli studenti dell'ultimo e penultimo anno di scuola media e conclude dichiarando che il gruppo comunista chiede un pronto riesame, in sede politica e non burocratica, della questione; De Meo, il quale osserva che la motivazione del rinvio non è probatoria né sufficiente, perché il grande numero degli interessati non è altro che la conseguenza della confusione prodotta dalla mobilità della data non accortamente fissata; de Stasio, il quale ricorda che vi sono casi addirittura di studenti che hanno presentato la domanda nei mesi di giugno e di luglio, vedendosele, peraltro, respingere perché premature; Cuttitta, il quale deplora la situazione in cui si vengono a trovare il Ministro e la Commissione per la inerzia e la mancanza di sensibilità dei burocrati; Lenoci, il quale è dell'avviso che ponendo da parte le questioni di prestigio che non hanno senso in questa sede, sia opportuno rivolgere un invito unanime al Ministro a riconsiderare il problema, tenendo anche presente che egli è stato assente dal Paese per una missione in Turchia, seria e importante; Turchi, il quale ritiene che non ci si debba fermare di fronte ad ostacoli tecnici facilmente superabili e sia opportuno pervenire ad una soluzione definitiva; Durand de la Penne, il quale considera urgente una soluzione positiva ed insiste perché la Commissione rivolga un fermo invito al Ministro a rivedere la posizione assunta; Buffone, il quale critica il modo con cui gli organi tecnici hanno trattato e risolto il problema, mentre rinnova la espressione di rispetto e di stima per il Ministro della difesa e propone la sospensione della seduta per invitare il Ministro stesso a partecipare ai lavori della Commissione.

Il Presidente comunica che il Ministro cortesemente aderisce a presenziare i lavori della Commissione nel pomeriggio e rinvia, pertanto, la seduta alle ore 17.

(La seduta sospesa alle 11,30 riprende alle 17).

Interviene in Ministro della difesa Tremelloni.

Il ministro Tremelloni espone alla Commissione le ragioni d'ordine tecnico che lo hanno indotto a non ammettere deroghe nell'osservanza dei termini e sottolinea, che a suo modo di vedere, v'è anche un profilo morale, più che politico, da ben valutare: la necessità che i giovani si abituino al puntuale rispetto delle norme e dei doveri che hanno come cittadini, primo tra tutti quello del servizio militare. Poiché considera, d'altra parte, che numerosi degli argomenti addotti nella scorsa e nell'attuale seduta dai componenti della Commissione possono avere un effettivo fondamento e nell'intento di mantenere la cordiale ed efficace collaborazione che ha caratterizzato i rapporti tra il Ministero della difesa e le Commissioni parlamentari nel superiore interesse delle Forze armate, prospetta due soluzioni che potrebbero portare ad un soddisfacente risultato: si potrebbero avvicinare gli studenti alle sedi universitarie, venendo incontro anche a quelli di scuola media con licenze per esami concesse con una certa larghezza; oppure il Ministero della difesa considererebbe con favore una eventuale proposta di legge parlamentare che stabilisse un termine perentorio, una volta per tutte, per la presentazione delle domande di rinvio degli aventi diritto. Nel caso che la Commissione si orientasse favorevolmente per questa seconda ipotesi, dopo la presentazione della proposta di legge, il Ministero emanerebbe un provvedimento per la rimessione in termini di tutti gli interessati, secondo quanto appunto stabilito nel provvedimento legislativo.

Il Ministro conclude osservando che la via del provvedimento legislativo è la più seria e moralmente ineccepibile, in quanto viene ad eliminare il dubbio che si possano usare differenti pesi e misure ed impedisce l'uso dei poteri discrezionali, che non sempre è fatto per perseguire giustizia.

Intervengono i deputati: De Meo, il quale ringrazia il Ministro per la cortesia e serenità dimostrate e si dichiara pronto a presentare una proposta di legge che fissi il termine migliore e più tempestivo rispetto ai cicli di studio ed alle esigenze delle Forze armate; Pacciardi, il quale si dichiara soddisfatto della soluzione prospettata e si associa alla proposta del deputato De Meo; D'Ippolito, il quale si dichiara d'accordo per la soluzione legislativa collegata all'impegno del Ministro di sospendere le partenze dei giovani di leva in vista della rimessione in termini operata

in via amministrativa in attesa del provvedimento legislativo; Buffone, il quale sottolinea l'opportunità di avvicinare in ogni caso i giovani studenti universitari alle sedi di Ateneo.

Il Presidente Caiati ringrazia il Ministro Tremelloni per la preziosa e costruttiva collaborazione data alla Commissione, che ha permesso di individuare nello strumento legislativo la strada migliore per la risoluzione dei problemi connessi alla presentazione delle domande di rinvio, per motivi di studio, del servizio militare. Prende atto dell'assicurazione del Ministro che provvederà alla rimessione in termini non appena avrà comunicazione che anche la Commissione difesa del Senato concorda sulla soluzione prescelta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » (*Parere alla II Commissione*) (3946).

Su proposta del Relatore De Meo la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento delle norme sulla attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (4296).

In assenza del Relatore la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede » (4297).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al

personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Su proposta del Relatore Buffone la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4254).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge. Il Presidente Alessandrini dà notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade » (3710).

Il Relatore Achilli riferisce favorevolmente sul disegno di legge, pur rilevando che deve trarsi occasione dalla discussione del disegno di legge stesso per introdurre sostanziali modifiche alla composizione del consiglio d'Amministrazione dell'« Anas », in relazione ai compiti dell'Azienda stessa nel quadro della pianificazione del territorio e conclude illustrando due articoli sostitutivi diretti a modificare la composizione del consiglio d'amministrazione stesso mediante una maggiore qualificazione tecnica dei suoi componenti e assicurando nel contempo un più stretto collegamento con il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Intervengono i deputati: Todros, che rileva la necessità di modificare il consiglio di

amministrazione dell'« Anas » anche al fine di moralizzare l'operato dell'azienda stessa rispetto al quale vengono sollevate gravi critiche nel paese e si dichiara favorevole agli articoli sostitutivi proposti dal Relatore pur suggerendo alcune modifiche di carattere prevalentemente formale; Carra, che dichiara di concordare con quanto affermato dal relatore Achilli e di condividere le critiche all'operato dell'azienda avanzate dal deputato Todros e si dichiara favorevole al testo predisposto dal Relatore pur sottolineando la necessità di inserire nel consiglio d'amministrazione un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno; Baroni, che sottolinea l'esigenza di un'attenta meditazione del problema e formula alcune osservazioni sul testo proposto dal Relatore pur condividendone l'impostazione di fondo; Ripamonti, il quale prospetta l'opportunità di un più vasto esame delle funzioni attribuite all'« Anas » qualora si voglia raccordare l'attività di essa all'attuazione del programma quinquennale di sviluppo economico e conclude dichiarandosi in linea di massima favorevole, pur con alcune osservazioni di carattere formale e al testo predisposto dal Relatore, che peraltro si colloca nelle disposizioni attualmente vigenti circa i compiti attribuiti all'azienda stessa.

Il presidente Alessandrini si dichiara d'accordo sulle esigenze di riesaminare tutto il problema della funzionalità dell'« Anas », in relazione sia alle esigenze della programmazione economica, sia ai maggiori interventi richiesti all'azienda stessa in seguito al passaggio allo Stato di molte strade comunali e provinciali. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRACASSI: « Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 » (900).

Il Presidente Alessandrini dà notizia del parere favorevole con osservazioni espresso sulla proposta di legge dalla Commissione bilancio.

Su proposta del deputato Fracassi e dopo l'intervento in senso adesivo del Relatore Biagioni, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia deferita in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (4272).

La Commissione procede alla votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge, che è approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (*Approvato dal Senato*) (3757);

MARZOTTO: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305 per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » (1559);

LENTI ed altri: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550).

La Commissione inizia la discussione dell'articolo 6 del disegno di legge che tratta della abolizione delle tolleranze, punto sul quale si è incentrata tutta la discussione fino a questo momento.

Il deputato Malfatti Francesco illustra un emendamento interamente sostitutivo del predetto articolo 6 diretto a conservare le tolleranze, seppure con coefficienti ridotti: ribaditi, in contraddittorio con il Sottosegretario Picardi, alcuni concetti già esposti dal deputato Lenti in sede di discussione generale, mette in evidenza il latente conflitto fra grandi imprese e imprese piccole e medie emerso anche in sede di Comitato metalli preziosi della Comunità economica europea, dove la delegazione italiana ha assunto, a suo giudizio, una posizione di punta nel senso dell'abo-

lizione delle tolleranze, incompatibile con le esigenze più volte manifestate da qualificate rappresentanze degli artigiani orafi e dalle perplessità che le discussioni parlamentari hanno messo in evidenza.

Il deputato Mussa Ivaldi illustra quindi il suo emendamento allo stesso articolo 6 diretto ad abolire le tolleranze per tutti i lavori in oro e argento, salvo che per gli oggetti d'oro eseguiti col metodo della microfusione a cera persa per i quali egli propone di ammettere tolleranze fino al 4 per mille: spiega come questa differenziazione di disciplina da lui proposta concilierebbe l'esigenza di moralizzazione del settore con quella di garantire un particolare tipo di artigianato che produce monili nei quali il valore aggiunto prevale sul valore della quantità di metallo prezioso immesso.

Il deputato Lenti illustra infine un suo emendamento assai vicino a quello del deputato Mussa Ivaldi, con rilievi di carattere tecnico intesi a ribadire quanto da lui già sostenuto in sede di discussione generale a proposito della necessità di garantire lo sviluppo della produzione artigianale che si avvale delle nuove tecniche di lavorazione.

Successivamente il deputato Cervone propone un rinvio della discussione in corso, anche tenendo conto che il 27 ottobre 1967 si riunirà nuovamente il Comitato metalli preziosi della CEE. Dopo alcuni interventi dei deputati Mussa Ivaldi, Lenti, Righetti, del relatore Colleoni e del sottosegretario Picardi, la Commissione accoglie la richiesta di rinvio dando mandato al Relatore di esperire, nel corso della prossima settimana, un tentativo di unificazione dei diversi emendamenti presentati sull'articolo 6, tenendo conto dei motivi di carattere tecnico che sono alla base degli stessi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Vicepresidente DOSI, indi del Presidente GIOLITTI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari » (4362).

Il Relatore Dosi, ripercorso l'iter di approvazione della legge 25 gennaio 1966, n. 31, che fu discussa ed approvata proprio in sede di Commissione Industria, stigmatizza l'uso del decreto-legge per modificare un provvedimento legislativo, per il quale davvero non si riscontrano i caratteri di necessità e d'urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Sul merito del decreto-legge, rileva che l'articolo 1 modificativo dell'articolo 5 della legge predetta è contrario allo spirito che animò il legislatore, in quanto impedisce lo ingresso di forze nuove nel settore degli esportatori di prodotti ortofrutticoli. Altro motivo per non essere d'accordo con il testo del decreto-legge è, secondo il Relatore, la sanatoria che si accorderebbe con i successivi articoli 2 e 3 alla indifferenza, o peggio, alla negligenza degli organi ministeriali incaricati di adempimenti precisi entro determinati termini di legge. Conclude pertanto chiedendo il consenso della Commissione su tali punti, sui quali formulerà la sua relazione per l'Aula.

In sede di discussione generale intervengono i deputati: Amasio, per concordare con le conclusioni del Relatore e raccomandare che non si modifichi, attraverso l'articolo 1 del decreto-legge, l'articolo 5 della legge n. 31 del 1966; Helfer, il quale pur concordando sull'opportunità di allargare alle cosiddette « forze nuove » la partecipazione al fenomeno esportativo, invita la Commissione ad avere fiducia negli organi governativi che sovrintendono alla formazione degli albi secondo i criteri che l'esperienza raccomanda ed evidenzia; Baldani Guerra, per raccomandare l'opportunità di migliorare i controlli sulla merce esportata; Biaggi Nullo, che chiede un rinvio della discussione per ascoltare direttamente dal rappresentante del Governo l'illustrazione dei motivi che sono alla base del provvedimento in esame.

Accogliendo quest'ultimo suggerimento la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento stesso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Giolitti comunica che nel quadro della indagine conoscitiva sui rapporti tra ricerca scientifica ed industria in Italia è emersa l'opportunità di invitare il Ministro dell'industria e del commercio ed il Ministro delle partecipazioni statali a partecipare a un dibattito in Commissione sul problema del coordinamento fra i diversi programmi di produzione dei combustibili nucleari.

La Commissione, consentendo su questa proposta, approva anche l'ulteriore calendario della predetta indagine comunicato dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti » (*Approvato dal Senato*) (4093);

BRIGHENTI ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1961, n. 1325, sulla tutela del lavoro dei fanciulli » (2160).

La Commissione passa alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 4093, scelto quale testo base.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza modificazioni, dopo un intervento del deputato Borra, che auspica l'estensione del divieto del lavoro notturno per i minori anche nelle lavorazioni a domicilio.

Sull'articolo 3, che al secondo comma fissa a 14 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli in agricoltura, purché ciò sia compatibile con gli obblighi scolastici e con le esigenze particolari di tutela della salute, i deputati Brighenti, Alini ed altri presentano un emendamento soppressivo, ritenendo ingiustificato il mantenimento di una differenziazione per il settore agricolo. Dopo interventi dei deputati Armaroli, Biagini, del Relatore Cocco Maria, e del Sottosegretario di Stato Martoni che, dopo aver sottolineato le cautele con cui si consente l'inizio del lavoro a 14 anni, anziché a 15, nel settore agricolo, sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, anche per evitare che eventuali modifiche possano pregiudicare la definitiva approvazione del provvedimento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Brighenti all'articolo 3 e così gli emendamenti proposti dai deputati Brighenti ed altri agli articoli: 19, al fine di vietare che i minori siano adibiti a lavori legati a cottimi individuali e collettivi e a lavorazioni a catena; 26, al fine di aggravare le sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti; 29, per una partecipazione di altri organi alla vigilanza sull'applicazione della legge.

Alla discussione sugli emendamenti partecipano i deputati Brighenti, Re Giuseppina, Borra, Sulotto, Tempia Valenta, Gitti, Armaroli, Biagini, Quintieri, il Relatore Cocco Maria ed il Sottosegretario di Stato Martoni.

Nel corso della discussione il Sottosegretario di Stato Martoni dà assicurazioni ai deputati Tempia Valenta, Borra e Gitti circa l'emanazione di opportune norme applicative in merito alle deroghe previste dall'articolo 4 per l'occupazione di fanciulli di 14 anni in lavori leggeri, al godimento delle ferie in modo continuativo, e all'adozione di misure idonee a facilitare la frequenza dei centri di addestramento professionale.

Gli articoli del disegno di legge sono poi approvati senza modificazioni.

La Commissione approva, inoltre, un ordine del giorno, accettato dal Governo, dei deputati Bianchi Fortunato, Borra, Armaroli, Cengarle, Gitti, per l'istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni provinciali per promuovere ricerche e studi sul fenomeno del lavoro minorile e sulle iniziative atte a sviluppare l'istruzione scolastica e professionale.

Un ordine del giorno dei deputati Re Giuseppina, Brighenti, Mazzoni, Abenante, Sacchi, Rossinovich, Tognoni, Tempia e Sulotto, invitante il Governo a realizzare una serie di misure nel campo scolastico è ritirato, avendo rilevato il Presidente Santi che i provvedimenti in esso sollecitati riguardavano un settore estraneo al Ministero del lavoro.

In fine di seduta, dopo dichiarazioni di voto dei deputati Biagini e Armaroli, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 4093. Il Presidente Santi dichiara assorbita la proposta di legge abbinata n. 2160.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani » (4220).

Dopo favorevole relazione del deputato Borra, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva senza modificazioni l'articolo unico della proposta di legge, inteso ad estendere l'assistenza dell'ENAOI agli orfani dei lavoratori, fino a 21 e 26 anni, che abbiano particolari esigenze di completare gli studi e l'istruzione professionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 6 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 6 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244) — Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PEDINI ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestino servizio nei paesi in via di sviluppo (3957) — Relatore: Rampa — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

RUSSO SPENA: Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3242);

BRANDI: Modificazioni all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni (3501);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4333);

— Relatore: Ermini.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.